



COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n° 14328 / 3170
Concessione Edilizia
n° 313/93 del 20/10/93

*Rev 5 660
del 28 10 93*

Vista la domanda in data 8/05/93 presentata dal Sig COVETTA S R L FABB B
nato a AVENZA residente in AVENZA
indirizzo VIA COVETTA ANG VIA MONZONI C F 00416740454 ed altri (vedi art 7)
registrata il 8/05/93 al Prot Gen n° 14328 corrispondente al n° 3170 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di Costruzione Residenza
FAB B "VARIANTE SOSTANZIALE" (CONC ORIGINARIE N 160-161-162 DEL 7/4/93)
sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio 1088 mapp 1089
posta in FOSSONE VIA CAVAIOLA n°
VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,
VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana,
VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione,
VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dell'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25,
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D P R 19 marzo 1956 n° 303,
VISTO il parere n° 21 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 6/08/93
VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D P R 28 giugno 1977
n° 1052, e D M 23/11/82,
VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale n° 392 in data 22/06/93,
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione,

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig COVETTA S R L FABB B
residente a AVENZA VIA COVETTA ANG VIA MONZONI n°
e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi la facoltà di eseguire i lavori di
Costruzione Residenza
sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n° 1088 particella n° 1089
posta in FOSSONE VIA CAVAIOLA n°
secondo il progetto costituito da n° 6 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art 3 5 9 (1° comma lettera)

9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e determinato nella misura di

Urbanizzazione Primaria L 25 260 000

Urbanizzazione Secondaria L 51 691 000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate

L'importo di L 6 315 000 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni primarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive 3 rate dell'importo di L 6 315 000 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (20/10/93)

L'importo di L 12 922 750 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni secondarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive 3 rate dell'importo di L 12 922 750 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (20/10/93)

☐

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep n° _____ del _____ e facente parte integrante del presente atto il Sig _____ si è impegnato ad applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n _____ alloggi la presente concessione è esente dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

B ☐ Concessione art. 9 D L n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep n° _____ del _____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig _____ si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma, del D L n° 9/1982 convertito nella legge n° 94/1982 è determinata in L 16 468 000

A norma dell'art 11 2° comma della stessa legge ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate

L'importo di L 4 117 000 relativo alla 1° rata per la quota parte del costo di costruzione risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° del

Le successive 3 rate dell'importo di L 4 117 000 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (20/10/93)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n° 10 e art 3 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art 2 R D 14 aprile 1910 n° 639

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni delle leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art 1 della legge 5 novembre 1971 n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 20/10/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INA I L da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art 2 della L R n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima

2) N° 5833 tagliandi A B C ,
- altri proprietari

BOLOGNINI GIANFRANCO luogo di nascita CARRARA in data 19/10/47 residente in CARRARA
indirizzo VIA COVETTA n° C F /P Iva

- alle condizioni dell'Unita Sanitaria Locale n° 2

SOTTOTETTO NON ABITABILE

- Varie

PER QUANTO ATTIENE IL VERSAMENTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE SI VEDA CONGUAGLI CON QUANTO GIA' VERSATO PER LE RISPETTIVE CONC ORIGINARIE CON REV N 3945-3944-3946-3947-3948-3943-3949-3950-3951 DEL 12 05 93, VISTO L'ATTO DI SOTOMISSIONE REG CARRARA IL 22 03 93 N 0615,

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA DEL D P C M 1/9/91 E DELLA DELIB DEL C C N 154 DEL 28/7/92

Carrara li 20/10/93

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Arch. Claudio Varriani)

p IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

IL SINDACO
(Dott. AVV. ALBERTO INCIGIONE)

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

Carrara li 27 OTT. 1993

IL CONCESSIONARIO

Bolognini Gianfranco

Tecnico Funz Tec MEL Geom LUIGI
Amministrativo Coll Amm LOMBARDINI Sig SILVERIO

Pagina 4/4 della concessione edilizia con rate r° 313/93 del 20/10/93

Stampa del 22/10/93
Istruttoria r° 1362/93